

Legge regionale 7 febbraio 2024, n. 5

Integrazioni della legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37 (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale).

(BURC n. 30 del 7 febbraio 2024)

Art. 1

(Integrazione dell'articolo 1 della [legge regionale 37/2022](#))

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 1 della [legge regionale 21 ottobre 2022, n. 37](#) (Disposizioni straordinarie per assicurare i livelli essenziali di assistenza nel sistema sanitario regionale) sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Per affrontare la carenza di personale medico e infermieristico presso i servizi di elisoccorso e nelle more degli adempimenti di cui al comma 4-quater, è possibile ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 89 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'Area sanità del 23 gennaio 2024, nonché per il personale infermieristico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro - triennio 2019-2021, del 2 novembre 2022, relativo al personale del comparto sanità.

4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis, la tariffa oraria per il personale medico è determinata in misura pari a 100 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, mentre quella per il personale infermieristico è determinata in misura pari a 40 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nel rispetto dei parametri stabiliti dall'articolo 11 del [decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34](#) (Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali) convertito, con modifiche, in [legge 26 maggio 2023, n.56](#).

4-quater. Entro il 29 febbraio 2024, è pubblicato un avviso finalizzato all'individuazione del personale in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio. Con cadenza biennale sono organizzati corsi di formazione e addestramento, per il reclutamento di ulteriori professionalità mediche ed infermieristiche, da assegnare al servizio in via ordinaria.

4-quinqües. La tardiva attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-quater è oggetto di specifica valutazione dell'organismo regionale indipendente di valutazione."

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 830.000,00 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, che non comportano il superamento del limite della spesa di personale rappresentato dal corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento, come previsto dall'articolo 2, comma 71, della [legge 23 dicembre 2009, n. 191](#) (Legge finanziaria 2010), per come richiamato dall'articolo 11, comma 1, del [decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35](#) (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito, con modifiche, in [legge 25 giugno 2019, n. 60](#), per il 2024, si provvede mediante imputazione della spesa sulle risorse del bilancio regionale derivanti dal gettito fiscale conseguente all'attivazione delle misure di cui all'articolo 1, comma 174, della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#) (Legge finanziaria 2005), a valere sulla parte eccedente il concorso all'equilibrio del sistema sanitario regionale dell'anno 2022, quantificato in 50.000.000 euro circa.

2. Le risorse di cui al comma 1 ammontano a complessivi 2.490.000 euro nel triennio.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.